

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3516

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BATTISTUZZI, ALTISSIMO, BIONDI, DE LORENZO,
SERRENTINO, STERPA**

Presentata il 12 gennaio 1989

Introduzione nel codice penale dell'articolo 324-*bis*, concernente le circostanze aggravanti nei reati contro la pubblica amministrazione, commessi al fine di favorire gruppi politici, in particolare da cittadini investiti di cariche elettive.

ONOREVOLI COLLEGHI! — La « questione morale » non può ulteriormente essere affrontata con appelli o considerazioni di tipo moralistico, tanto roboanti quanto inefficaci; ma neppure con tentativi di normalizzazione o di legalizzazione dei fenomeni di corruzione, che si risolverebbero in un abbassamento del livello morale del Paese oltre ogni limite di tollerabilità.

Si tratta di dare un segnale concreto, che non può non essere in primo luogo di tipo giuridico, soprattutto in relazione agli strumenti del diritto penale. L'ordinamento giuridico infatti non può considerare con indulgenza la commissione di reati, che abbiano come finalità specifica il finanziamento di un partito politico; anzi, deve punirli con maggiore severità,

proprio in quanto determinano un deterioramento e una distorsione della rappresentanza politica, cui il nostro sistema costituzionale connette la tutela degli interessi generali della comunità.

Non si vuole certo con la presente proposta di legge introdurre misure eccezionali, quasi perseguendo l'obiettivo di una legislazione « dell'emergenza politica », che potrebbe risolversi in nulla più che una giustizia sommaria. Lo scopo perseguito consiste nell'inasprimento delle misure sanzionatorie in relazione a determinate fattispecie, ultimamente molto frequenti ed inquinanti il clima politico, in modo da aumentare sia la deterrenza della norma penale, sia la corrispondenza tra fattispecie criminosa considerata e pena edittale prevista. Si tratta di una

disposizione d'attuazione, se pur particolare, del dettato costituzionale dell'articolo 49 della Costituzione, in base al quale i partiti concorrono con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale: infatti, il « concorso » politico delineato dal costituente viene alterato da quei fenomeni di corruzione che, alimentando illegalmente le disponibilità finanziarie dei gruppi politici, danno vita ad una sorta di rendita illegale, determinata da una maggiore disponibilità di mezzi così conseguita.

Certamente si è consapevoli che sarebbe necessario soprattutto un cambiamento radicale nel costume politico, tramite un maggiore rispetto dei valori della morale pubblica: tuttavia, pur auspicando che prima o poi si abbia una vera e propria rivoluzione in quella che potremmo definire, sotto questo aspetto, l'« illecita costituzione materiale » del nostro Paese, è tempo di aggredire il fenomeno della corruzione politica con strumenti giuridici, non solo al fine di dare un concreto segnale all'opinione pubblica, ma anche e soprattutto in quanto consapevoli dell'insegnamento di Calamandrei, secondo cui il diritto, quand'anche fosse calpestato, è sempre pedagogico.

* * *

La proposta di legge si compone di un articolo unico, volto ad inserire un articolo aggiuntivo (dopo l'articolo 324 del codice penale), riguardante circostanze aggravanti per le fattispecie considerate dagli articoli ricompresi dal numero 314 al numero 324 compreso.

Con il primo comma, si prevede l'aumento della pena edittale della metà, nel caso in cui il reato sia stato commesso allo scopo specifico di finanziare comunque (direttamente o indirettamente), gruppi (qualunque sia l'organizzazione) aventi finalità politiche. L'aggravante si giustifica per le sopra evidenziate ragioni di consentire il concorso dei partiti, in una maniera realmente democratica; si tratta infatti di un ulteriore inquinamento della vita sociale. con il « danno »

aggiuntivo determinato dalla alterazione delle posizioni politiche conseguite dai partiti, e consentendo un premio paradossalmente per le formazioni più spregiudicate.

Il secondo comma prevede un ulteriore aumento di pena, qualora il gruppo, illecitamente favorito, già usufruisca (comunque, direttamente o indirettamente) di finanziamenti pubblici. L'ulteriore aggravante si giustifica con l'esigenza di un maggiore rispetto delle « regole del gioco » da parte di quei gruppi politici cui già lo Stato, e quindi la collettività, elargiscono finanziamenti in qualsiasi misura (alla stregua delle previsioni delle leggi 2 maggio 1974, n. 195, e 8 agosto 1980, n. 422, e delle deliberazioni degli Uffici di Presidenza delle due Camere).

Infine, una terza aggravante è prevista in relazione ad una circostanza soggettiva, nel caso in cui il reo, al tempo della commissione della o del concorso nella fattispecie criminosa, rivesta una carica rappresentativa di tipo elettivo: parlamentare, europeo e nazionale, oppure consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale. Anche in quest'ultima previsione si tratta di dare attuazione ad una norma costituzionale: infatti, l'articolo 55, comma 2, prescrive il dovere dei cittadini, cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempierle con disciplina ed onore. Per cui è giuridicamente doveroso pretendere dalle persone investite di funzioni pubbliche particolarmente elevate un maggior rispetto del precetto penale, prevedendo per loro pene più aspre. Ma non basta. Si tratta anche di dare attuazione al primo comma dell'articolo 51 della Costituzione, che prevede l'accesso alle cariche elettive dei cittadini, in condizioni di eguaglianza: infatti, la competizione politica potrebbe essere inquinata, anche in misura determinante, dai mezzi economici conseguiti illegittimamente da cittadini già eletti, i quali — commettendo dei reati contro la pubblica amministrazione, avvalendosi della propria qualifica — si procurino una sorta, ancora una volta, di illecita rendita di posizione.

Del resto, già l'articolo 357 del codice penale, nell'individuare la nozione di pubblico ufficiale vi ricomprende anche le persone che esercitino, sotto qualsiasi forma, una pubblica funzione, legislativa o amministrativa. Se la previsione può destare qualche perplessità, essendo stata emanata in un particolare clima politico, in cui non si voleva ignorare alcun aspetto della vita pubblica (non già per valorizzarne i contenuti quanto piuttosto per collocarli in posizione del tutto subalterna ai poteri della dittatura), tuttavia attualmente trova una sua *ratio* nell'esigenza di pretendere dai cittadini investiti di pubbliche funzioni, legislative o amministrative, una maggiore correttezza nei comportamenti, oltre a giustificarsi per l'attività in concreto svolta dai predetti cittadini.

* * *

I proponenti invitano ad una sollecita approvazione della proposta di legge, nella convinzione che il fenomeno della corruzione politica abbia ormai raggiunto livelli tali da non poter più giustificare l'inerzia del legislatore, in un ambito così delicato, che si collega naturalmente al principio fondamentale della nostra Costituzione (vale a dire la sovranità popolare, di cui all'articolo 1 della Costituzione), in stretta correlazione con i principi del concorso democratico dei partiti (articolo 49 della Costituzione) e della rappresentanza della Nazione quale cura dell'interesse generale (articolo 67 della Costituzione).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 324 del codice penale, è aggiunto il seguente:

« ART. 324-bis. — (*Circostanze aggravanti*). — Le pene stabilite negli articoli 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 sono aumentate della metà quando il reato sia stato commesso allo scopo di finanziare direttamente o indirettamente gruppi, comunque organizzati, aventi finalità politiche.

La pena può essere ulteriormente aumentata, entro una misura comunque non superiore ai due terzi, nel caso in cui il gruppo, di cui al primo comma, usufruisca direttamente o indirettamente di finanziamenti pubblici.

La pena è ulteriormente aumentata di un terzo nel caso in cui il soggetto colpevole, al tempo della commissione del reato o del concorso nel reato, rivesta la carica di parlamentare, europeo o nazionale, oppure di consigliere, regionale o provinciale o comunale o circoscrizionale ».